*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145º — Numero 166**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 17 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 aprile 2004, n. **174.**

**Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Rilevato che l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 31 del 2001 individua le competenze statali per l'emanazione di prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate al consumo umano;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 luglio 2000;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, recanti «Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del 26 agosto 2002;

Vista la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;

A d o t t a

il seguente regolamento:

*Capo 1*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.

Art. 2.

1. I materiali e gli oggetti considerati nell'articolo 1 del presente regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi posta a contatto:

*a)* sia conferendole un carattere nocivo per la salute;

*b)* sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.

2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.

Art. 3.

1. Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualità dell'acqua posta successivamente in contatto con essi.

*Capo 2*

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI MATERIALI COSTITUENTI LE TUBAZIONI, I RACCORDI, LE GUARNIZIONI E GLI ACCESSORI

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque destinate al consumo umano esclusivamente:

*a)* i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell'allegato I del presente regolamento a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nello stesso allegato;

*b)* i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed il vetro, a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento;

*c)* le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato III del presente regolamento.

3. Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III del presente regolamento possono essere impiegati a condizione che sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro. I criteri di valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere comparabili con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti gli interessati.

Art. 6.

1. Le richieste di autorizzazione d'impiego per un nuovo materiale od un nuovo costituente, previste dall'allegato IV al presente regolamento e comportanti la modifica o l'ampliamento degli allegati I, II, III, sono trasmesse al Ministero della salute, corredate dell'apposito dossier recante le informazioni richieste dall'allegato IV. Per la valutazione igienico-sanitaria dei rischi che i costituenti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti finiti stessi possono comportare per la salute, il Ministero della salute acquisisce il parere del Consiglio superiore della sanità. Le valutazioni sono effettuate considerando:

*a)* la potenziale funzione tecnologica dei costituenti nei prodotti finiti;

*b)* la composizione del prodotto finito e le caratteristiche tossicologiche dei costituenti utilizzati per la sua fabbricazione, nonché le sostanze suscettibili di migrare;

*c)* gli eventuali effetti del prodotto finito sulle caratteristiche organolettiche fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta al suo contatto.

Art. 7.

1. In applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento, il parere del Consiglio Superiore di Sanità, indica, ove necessario, la concentrazione massima nel prodotto finito delle sostanze suscettibili di migrare nell'acqua, nonché i valori limite di cessione delle stesse da rispettare nell'acqua posta a contatto con il prodotto finito medesimo. Qualora il parere del Consiglio Superiore di Sanità sia favorevole alla richiesta di cui al precedente articolo 6, il nuovo materiale o nuovo costituente viene inserito nel rispettivo allegato, mediante aggiornamento dello stesso, effettuato con le stesse modalità previste per l'adozione del presente regolamento. In caso di parere negativo, questo deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Art. 8.

1. Udito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, il Ministro della salute con proprio decreto di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determina, quando necessario, le sostanze e/o i materiali da sottoporre ad esami per la valutazione di eventuali effetti sulle caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta con essi in contatto. Con il medesimo decreto sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le analisi da effettuare nell'ambito dei suddetti esami ed i limiti di migrazione corrispondenti nell'acqua.

*Capo 3*

DISPOSIZIONI ABROGATE

Art. 9.

È abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 recanti «Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2004

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 17*

ALLEGATO I
(Articolo 5 del regolamento)

## METALLI E LORO LEGHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Ai sensi del presente allegato le impurezze considerate come tossiche sono quelle definite come tali nell'allegato I parte B del decreto legislativo n. 31/2001.

I materiali metallici a contatto con acque destinate al consumo umano devono essere installati in base a norme di buona pratica costruttiva al fine di evitare accoppiamenti galvanici sfavorevoli.

La durata di validità della presente lista è di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1. I metalli e le loro leghe utilizzabili sono:

1.1 *Acciaio al carbonio.*

1.1.1 Canalizzazioni in acciaio al carbonio rivestito.

Tenore massimo di altri costituenti:

Cromo 0,3%;

Nichel 0,3%;

Molibdeno 0,1%.

Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd, Pb: 0,02% per elemento.

Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%.

I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.

1.1.2 Componenti in acciaio al carbonio rivestito.

Tenore massimo di altri costituenti:

Cromo 1%;

Nichel 0,5%;

Molibdeno 1%.

Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e Pb: 0,02% per singolo elemento.

Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%.

I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.

1.2 *Ghisa.*

Canalizzazioni in ghisa rivestita; componenti in ghisa.

Tenore massimo di altri costituenti:

Cromo 1%;

Nichel 0,5%;

Molibdeno 1%.

Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e Pb: 0,02% per singolo elemento.

I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.

1.3 *Acciaio al carbonio zincato.*

Per tubazioni e componenti l'acciaio deve rispondere ai requisiti del punto 1.1.

Contenuto massimo di altri costituenti nel rivestimento di zinco:

Piombo 0,5%.

Contenuto massimo delle impurezze presenti nel rivestimento di zinco:

Cadmio 0,02%;

Arsenico 0,02%;

Antimonio 0,01%.

Totale massimo altre impurezze considerate tossiche: 0,05%.

1.4 *Acciaio inossidabile.*

Possono essere utilizzati gli acciai inossidabili previsti dalla normativa sui materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti qualora nella suddetta normativa non se ne vieti espressamente l'uso al contatto con acqua e rispondano alle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste. Ai fini del presente regolamento gli accertamenti di idoneità di cui all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vanno effettuati:

per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità previste alla sezione 1 dell'allegato III*c* al presente regolamento;

per quanto riguarda la migrazione specifica di Cromo e Nichel con le modalità indicate alla sezione 2, punti 3 e 5 dell'allegato IV al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

In entrambi i casi la valutazione di idoneità è basata sulle prove riportate all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, terzo capoverso.

1.5 *Rame e leghe.*

1.5.1 Tubazioni e raccordi in Rame Cu-DHP

Rame $\geq$ 99,90%;

0,015 $\leq$ Fosforo $\leq$ 0,040%.

Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: As, Ni, Cd, Pb per elemento 0,02%.

Totale massimo delle impurezze considerate tossiche: 0,06%.

1.5.2.1 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-ETP

Rame $\geq$ 99,90%.

Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Oss. 0,040%, Pb 0,005%.

1.5.2.2 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-OF

Rame $\geq$ 99,95%.

Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Pb 0,005%.

1.5.3 Tubazioni.

1.5.3.1 Cupronichel 90/10 (dissalatori, scambiatori di calore).

Ni: 9-11%, Mn: 0,5-1,0%, Fe: 1,0-2,0%, Cu il resto.

Contenuto massimo di impurezze considerate tossiche:

Piombo 0,02%;

Arsenico 0,02%;

Antimonio 0,02%,

per un totale massimo di 0,05%.

1.5.3.2 Ottoni all'alluminio (tubazioni, flange).

Cu: 76-79%, Al: 1,8-2,3%, As: 0,02-0,06%, Zn il resto.

Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche:

Piombo 0,05%;

Nichel 0,1%;

Antimonio 0,02%.

1.5.4 Componenti in leghe di rame.

1.5.4.1 Ottoni. (Cu: 55-64%, Pb: ≤ 3,5%, Zn il resto).

Contenuto massimo di impurezze:

Arsenico + Antimonio 0,15%;

Cadmio 0,01%;

Nichel 0,3%.

1.5.4.2 Bronzi allo stagno. (Sn: 1,5-9%, Pb: ≤ 4,5%, Zn: ≤ 10%; Cu il resto).

Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche:

Nichel 0,6%;

Arsenico + Antimonio 0,05%; per leghe da getto Arsenico + Antimonio 0,15%;

Cadmio 0,01%.

1.5.4.3 Bronzi all'alluminio. (Al: 4-12,5%, Ni: ≤ 6%, Cu il resto).

Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche:

Piombo 0,05%;

Arsenico + Antimonio 0,05%;

Cadmio 0,01%.

1.5.5 Leghe Cupro-Nichel per impianti di dissalazione.

(Ni: 9-32%, Fe: 1-2,5%, Mn: 0,5- 2,5%, il resto Cu).

Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche:

Piombo 0,05%.

Totale massimo di altre impurezze considerate tossiche: 0,05%.

1.6 *Alluminio.*

I manufatti in alluminio devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982 e dal decreto legislativo 108 del 25 gennaio 1992.

1.7 *Titanio e sue leghe.*

1.7.1 Titanio.

Tenore massimo di altri componenti e/o impurezze:

Alluminio 0,1%;

Vanadio 0,1%;

Molibdeno 0,1%;

Nichel 0,1%;

Ferro 0,2%.

Altre impurezze considerate tossiche: (As, Sb, Cd, Pd) 0,02% ciascuna; 0,08% in totale.

1.7.2 Leghe di titanio.

Tenore massimo di altri componenti:

Alluminio 3,5%;

Vanadio 3,0%;

Molibdeno 0,4%;

Nichel 0,9%;

Palladio 0,25%;

Rutenio 0,14%;

Ferro 0,20%.

Altre impurezze considerate tossiche: As, Sb, Cd, Pd: 0,02% ciascuna; 0,08% in totale.

2.0 *Leghe per brasatura.*

Le leghe per la brasatura capillare per tubi e raccordi non devono contenere Piombo, Antimonio e Cadmio in percentuale rispettivamente superiori a 0,1, 0,1 e 0,01%.

---

ALLEGATO II
(Articolo 5 del regolamento)

MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI PORCELLANATI, CERAMICHE E VETRI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

La durata di validità della presente lista è di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

I. *Materiali a base di leganti idraulici*

I prodotti ed i coadiuvanti che possono essere incorporati nei cementi, nelle malte, nei calcestruzzi utilizzati per la fabbricazione dei materiali a base di leganti idraulici devono soddisfare alle prescrizioni che seguono:

Capo I - *Fibre.*

1.1 Fibre metalliche.

Le fibre di ghisa e di acciaio devono soddisfare alle esigenze previste nell'allegato I del presente regolamento.

1.2 Fibre minerali non metalliche.

Sono impiegabili le fibre di vetro che rispondono ai requisiti del presente allegato, capo II.

1.3 Fibre organiche.

Sono impiegabili le fibre naturali cellulosiche, le fibre di poliolefina, le fibre di poliacrilonitrile, le fibre di alcool polivinilico, le fibre di poliammide e di poliestere lineare sotto riserva che rispondano alle esigenze dell'allegato III del presente regolamento.

Capo II *Aggiunte.*

Aggiunte (dose che può essere superiore al 5% in massa del cemento secco).

1.1 Aggiunte minerali.

In aggiunta agli additivi minerali autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti in contatto con le sostanze alimentari possono essere introdotti nei materiali a base di leganti idraulici le aggiunte seguenti:

silicati ed alluminati di calcio, di sodio, di potassio o di magnesio ad eccezione dell'amianto;

argille: attapulgite, smectite, montmorillonite e caolini;

silice di combustione;

riempitivi (cariche) calcarei e/o silicici;

allumina.

È consentito l'impiego di materiali e prodotti cementizi purché l'acqua con cui vengono a contatto non sia aggressiva nei loro confronti.

1.2 Aggiunte organiche.

Possono essere introdotte nei materiali a base di legante idraulico, le aggiunte organiche fabbricate con dei costituenti autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti a contatto con le sostanze alimentari.

Le aggiunte introdotte nei materiali a base di leganti idraulici non devono conferire al prodotto finito un carattere nocivo per la salute.

II. *Smalti porcellanati, ceramiche e vetri*

Gli smalti porcellanati devono rispondere alle norme riportate all'articolo 2, punto *c* del decreto legislativo n. 108 del 25 gennaio 1992. Le ceramiche devono rispondere alle norme specifiche del decreto ministeriale 4 aprile 1985 «Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari». Gli oggetti in vetro devono rispondere alle disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973.

---

ALLEGATO III
(Articolo 5 del regolamento)

## MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

La durata di validità della presente lista è fissata in cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Le disposizioni del presente allegato concernono:

le materie plastiche autorizzate per l'utilizzazione negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.(allegato III*a*);

le gomme naturali e sintetiche utilizzate per la fabbricazione dei giunti e degli elementi di tenuta posti in contatto con le acque destinate al consumo umano. (allegato III*b*);

L'idoneità degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua, fabbricati con i suddetti materiali, è subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica qualora indicato per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato III*a* e al punto 1 dell'allegato III*b*, della migrazione di coadiuvanti e della migrazione di coloranti, con le modalità riportate in allegato III*c*.

È ammesso l'uso dei coloranti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.

Il controllo dell'idoneità degli oggetti deve essere effettuato sull'oggetto finito.

Quando ciò non sia possibile, le determinazioni saranno eseguite su un provino rappresentativo del materiale che viene a contatto con l'acqua e quindi assimilabile a tutti gli effetti all'oggetto stesso, avente la stessa composizione e preparato con le stesse tecniche produttive.

Le prove dovranno essere effettuate su oggetti nuovi o su provini, previo lavaggio secondo le modalità previste in allegato III*c*. Detti oggetti o provini saranno quindi posti in contatto con acqua distillata a 40 ºC per 24 ore.

I risultati delle prove di cessione vengono riferiti al volume in acqua degli oggetti pieni ed espressi in mg migranti/kg di acqua; in via subordinata, e solo quando ciò non sia possibile, in mg/dm$^2$. In tale caso, il risultato verrà trasformato in mg migranti/kg di acqua moltiplicandolo per il fattore di conversione convenzionale 6.

Per quanto riguarda la migrazione globale detti oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla prova effettuata non sia superiore a 60 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato III*a* e non superiore a 50 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato III*b*.

Per quanto concerne la migrazione specifica, si applicano gli stessi criteri di espressione dei risultati e gli oggetti sono ritenuti idonei quando vengono rispettati i limiti specifici eventualmente indicati per le singole sostanze o gruppi di esse, di cui al punto 1 dell'allegato III*a*, e al punto 1 dell'allegato III*b*.

ALLEGATO III*a*

## MATERIE PLASTICHE

1. *Costituenti autorizzati:*

le materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti, le membrane possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito indicati. Inoltre, gli oggetti preparati a partire dai suddetti costituenti non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, dai costituenti di seguito indicati: solventi agenti emulsionanti. È vietato l'impiego di materiali di scarto o già utilizzati.

1.*A* Monomeri sostanze di partenza, additivi:

possono essere utilizzati tutti i monomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste, qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.

1.*B* Inoltre possono essere utilizzati:

| | |
|---|---|
| Piombo fosfito bibasico<br>Piombo solfato tribasico<br>Piombo stearato bibasico<br>Piombo stearato neutro | Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esente da plastificanti. LMS del Pb per tutte e quattro le sostanze comulativamente: 0,05 ppm come somma secondo il metodo riportato in allegato III, sezione 2 n. 4, decreto ministeriale 21 marzo 1973.<br>Tali limiti sono applicati fino al 25 dicembre 2003. |

2. *Limiti di migrazione.*

L'idoneità degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua è subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le modalità riportate in allegato III*c*.

ALLEGATO III*b*

## GOMME NATURALI E SINTETICHE

1. *Costituenti autorizzati.*

I materiali a base di gomma naturale e sintetica possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito indicati. È vietato l'impiego di materiali di scarto o già utilizzati.

1.*A* Elastomeri, sostanze di partenza, additivi:

possono essere utilizzati tutti gli elastomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in gomma destinati ad entrare in contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.

1.*B* Possono essere utilizzate inoltre le sostanze:

Ossido di ferro;

Acido miristico e suoi sali alcalini;

Potassio idrossido;

Sodio pirofosfato;

Esafluorodipentametilene.

2. *Limiti di migrazione.*

L'idoneità degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua è subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le modalità riportate in allegato III*c*.

---

ALLEGATO III*c*

## METODI ANALITICI

Sezione 1 - Determinazione della migrazione globale.

*A. Norme generali.*

1. Solventi simulanti da usare per la prova di migrazione: acqua distillata.

2. Condizioni di prova: contatto statico per 24 ore a 40 ºC.

3. Campione di prova: le prove devono essere effettuate su oggetti nuovi dopo essere stati sottoposti a lavaggio in acqua corrente per 30 minuti e successivo risciacquo rapido con acqua distillata.

4. Rapporto superficie/volume.

Adottare un rapporto superficie/volume il più possibile vicino al reale o comunque compreso nel rapporto 2 e 0,5.

B. *Metodo di effettuazione della prova.*

1. Determinazione della migrazione globale.

La determinazione viene effettuata su oggetti nuovi, finiti o se non altrimenti possibile su provini rappresentativi del materiale utilizzato e quindi assimilabili a tutti gli effetti all'oggetto stesso.

Il liquido proveniente dalla prova di migrazione, riunito all'occorrenza, è evaporato (o distillato) fino a un volume molto piccolo, quindi travasato in capsula tarata, nella quale si completa l'evaporazione a bagnomaria. Le ultime tracce di acqua sono eliminate in stufa, a 105 °C fino a peso costante. Raffreddare in essiccatore per 30 minuti e pesare (*m*). Effettuare parallelamente una prova in bianco con un volume uguale di acqua, sottrarre il peso di questo residuo per correggere *m*.

Calcolo: la migrazione globale è calcolata con la formula:

$$M = \frac{m}{a1} \times \frac{a2}{q} \times 1000$$

Dove:

M = risultato espresso in mg/kg;

*m* = massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;

*a*1 = area della superficie in $dm^2$ del campione in contatto durante la prova di migrazione;

*a*2 = area della superficie in $dm^2$ del materiale o dell'oggetto nelle effettive condizioni di impiego;

*q* = quantità in g di acqua a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego.

Se si vuole esprimere la migrazione in $mg/dm^2$, si adotta la formula: $M' = \frac{m}{a1}$

nella quale *m* ed *a*1 hanno lo stesso significato sopra indicato.

Quando la prova è effettuata su un provino in assenza dell'oggetto finito, la conversione dell'espressione da $mg/dm^2$ in mg/kg può essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M'.

*N.B.* — Nel caso di guarnizioni, ai fini dell'applicazione della formula si tiene conto, per i valori di *a* e di *q*, della superficie di una guarnizione considerata in contatto con il volume contenuto nell'unità di tratta cui la guarnizione stessa è riferibile.

Sezione 2 - Determinazione della migrazione specifica

La determinazione della migrazione specifica è effettuata sia ai fini della documentazione da presentare per l'autorizzazione di un nuovo costituente, sia ai fini del controllo dell'idoneità dell'oggetto finito nel caso in cui sono stati fissati i limiti di migrazione specifica di cui al punto 1 dell'allegato III*a*, e al punto 1 dell'allegato III*b*.

La determinazione è effettuata con metodi analitici specifici sul liquido di cessione ottenuto secondo le modalità di contatto indicate per la determinazione della migrazione globale, sempre che nei metodi analitici di migrazione specifica non vengano indicate condizioni più rigorose; in tal caso si applicano queste ultime.

I risultati sono calcolati con le formule indicate nella Sez. 1, assumendo per il valore di *m* la quantità determinata del costituente in esame.

Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nel presente allegato III*c* si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II del presente decreto, ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammi di prodotto alimentare.

---

ALLEGATO IV
(Articolo 6 del regolamento)

## ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DOSSIER DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE D'IMPIEGO PER UN NUOVO MATERIALE OD UN NUOVO COSTITUENTE

Il dossier di richiesta di autorizzazione di un nuovo costituente destinato alla fabbricazione di materiale destinato ad entrare in contatto con acque destinate al consumo umano e che non figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento devono essere costituiti secondo le disposizioni del presente allegato.

A ciascuna domanda di autorizzazione d'impiego di un nuovo costituente deve essere allegato un dossier, in tre esemplari, contenente gli elementi di seguito definiti. La domanda ed il dossier sono indirizzati al Ministero della salute. Le informazioni scientifiche sono scritte in italiano. Per i documenti originali in lingue straniere devono essere allegati un riassunto sintetico e la traduzione integrale delle conclusioni in italiano.

I. Dossier-tipo.

1. Informazioni generali.

1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente.

1.2. Designazione e funzione del costituente oggetto della domanda ed indicazione dei materiali o oggetti nei quali l'utilizzazione è richiesta.

1.3. Percentuale d'impiego del costituente.

1.4. Presentazione delle argomentazioni (tecniche o di altra natura) a sostegno dell'impiego del costituente.

1.5. Indicazione degli eventuali rischi per l'ambiente.

1.6. Indicazione degli eventuali impieghi nei Paesi extracomunitari (referenze di autorizzazione, copie dei documenti ufficiali dell'autorizzazione accompagnati dalla loro traduzione in italiano).

2. Informazioni scientifiche.

2.1. Informazioni chimico-fisiche:

denominazione del costituente con eventuale indicazione del numero CAS (Chemical Abstrac Service) se esiste e, se si tratta di un composto definito, formula chimica sviluppata espressa per quanto possibile secondo le regole internazionali di nomenclatura dell'IUPAC;

grado di purezza del costituente, natura e percentuale delle impurezze suscettibili di essere presenti;

metodi d'analisi utilizzati dal richiedente per la verifica della purezza, la ricerca ed il dosaggio del costituente nel prodotto finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti;

risultati dei saggi di migrazione preliminari realizzati sul materiale finito elaborato in particolare con il costituente per valutare gli effetti eventuali sulla qualità organolettica, fisica, chimica e biologica dell'acqua messa in contatto.

2.2. Informazioni tossicologiche:

*a)* La documentazione disponibile sugli effetti conosciuti sull'uomo;

*b)* Secondo il livello di migrazione prevedibile:

migrazione del costituente nell'acqua inferiore od uguale a 50 microgrammi per litro:

tre studi di genotossicità, un saggio di mutazione genica sui batteri, un saggio di mutazione genica su colture di cellule di mammiferi ed un saggio di aberrazione cromosomica su coltura di cellule di mammiferi;

migrazione del costituente nell'acqua superiore a 50 microgrammi per litro:

studio di tossicità per via orale (a 90 giorni), tre studi di genotossicità: un saggio di mutazione genica su batteri, un saggio di mutazione genica su colture di cellule di mammiferi ed un saggio d'aberrazione cromosomica su colture di cellule di mammiferi.

Nei casi di migrazione superiore a 5000 microgrammi per litro possono essere richieste sperimentazioni complementari da parte del Ministero della salute.

I risultati delle sperimentazioni tossicologiche devono essere accompagnati dal processo verbale d'esperienza o da referenze bibliografiche precise e complete.

*c)* Quando i risultati dei saggi preliminari previsti dal presente capitolo lo giustificano o quando la struttura chimica del costituente lascia sospettare una tossicità a lungo termine il Ministero della salute può richiedere sperimentazioni supplementari.

II. Dossier semplificato per costituenti e materiali autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea.

Per i costituenti, non compresi nel presente decreto, oggetto di una autorizzazione già concessa da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato membro parte contraente dell'accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo, il dossier informativo contiene:

1. Informazioni generali;

1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente;

1.2. Designazione e funzione del costituente oggetto della richiesta ed indicazione dei materiali o oggetti nei quali la sua utilizzazione è richiesta;

1.3. Percentuale d'impiego del costituente.

2. Informazioni chimico-fisiche

denominazione del costituente con eventualmente l'indicazione del numero CAS (Chemical Abstrac Service) se esiste e se si tratta di un composto definito, formula chimica sviluppata espressa per quanto possibile secondo le regole internazionali di nomenclatura chimica dell'IUPAC;

grado di purezza del costituente, natura e percentuale delle impurezze suscettibili di accompagnarlo;

metodi d'analisi utilizzati dal richiedente per la verifica della purezza, la ricerca ed il dosaggio del costituente nel prodotto finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti;

risultati dei saggi di migrazione preliminari realizzati sul materiale finito elaborato in particolare con il costituente per valutare gli eventuali effetti sulla qualità organolettica, fisica, chimica e biologica dell'acqua messa in contatto.

Il dossier informativo di cui sopra viene esaminato e valutato definitivamente entro sei mesi dalla presentazione completa della documentazione.

3. Informazioni amministrative.

3.1. Estratto della regolamentazione nazionale (o del documento ufficiale) che definisce la procedura di valutazione tossicologica, accompagnata da un riassunto in lingua italiana.

3.2. Parere dell'Organismo scientifico che ha proceduto alla valutazione tossicologica del costituente accompagnato da loro traduzione in italiano.

3.3. Referenza dell'atto ufficiale rilasciato dallo Stato membro e copie dei documenti ufficiali accompagnati da loro traduzione in italiano.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. L'art. 9 così recita:

«Art. 9 *(Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali).* — 1. Nessuna sostanza o materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a

quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge n. 400/1988 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento ella Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 recanti: «Compilazioni dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato», cosi recita: «Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido od esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini».

— La Direttiva 98/34/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 21 luglio 1988.

*Nota all'art. 1:*

— Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del citato decreto, reca: «Parametri e valori di parametro.».

*Nota all'art. 9:*

— Per quanto concerne l'art. 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, vedi le note alle premesse.

*Note all'allegato I:*

— Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del citato decreto, reca: «Parametri e valori di parametro»; la parte B del citato allegato reca: Parametri chimici.

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 reca: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale».

— L'art. 37 del citato decreto ministeriale così recita: «L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata: per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'allegato IV; per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5 dell'Allegato IV. Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con «tre attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco». Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV: per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C; per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco». Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nickel, non più di 0,1 ppm.

— La sezione 2 dell'allegato IV del citato decreto ministeriale, reca: «Determinazione della migrazione specifica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, reca: «Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

*Note all'allegato II:*

— Per quanto concerne il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, vedi note all'allegato I. L'art. 2, punto *c* del citato decreto legislativo, così recita:

«Art. 2. — 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:

*a)-b) (omissis);*

*c)* rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria»;

— Il decreto ministeriale 4 aprile 1985, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1985, n. 98), reca: «Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari».

— Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, vedi note all'Allegato I.

*Note all'allegato III:*

— Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, n. 34, vedi note all'allegato I. Gli articoli 12 e 18 del citato decreto, così recitano:

«Art. 12. — Per la colorazione degli oggetti di materie plastiche si possono utilizzare tutti i coloranti purché essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piombo | 0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10 |
| Arsenico | 0,005 | % | » | » | » | » |
| Antimonio | 0,05 | % | » | » | » | » |
| Mercurio | 0,005 | % | » | » | » | » |
| Cadmio | 0,01 | % | » | » | » | » |
| Cromo | 0,1 | % | » | » | » | » |
| Selenio | 0,01 | % | » | » | » | » |
| Bario | 0,01 | % | » | » | » | » |

Il tenore in amine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0.05%.

Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalità indicate nella sezione 7 dell'allegato IV.

«Art. 18. — Per la colorazione degli oggetti di gomma si possono utilizzare tutti i coloranti purché essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piombo | 0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10 |
| Arsenico | 0,005 | % | » | » | » | » |
| Antimonio | 0,05 | % | » | » | » | » |
| Mercurio | 0,005 | % | » | » | » | » |
| Cadmio | 0,01 | % | » | » | » | » |
| Cromo | 0,1 | % | » | » | » | » |
| Selenio | 0,01 | % | » | » | » | » |
| Bario | 0,01 | % | » | » | » | » |

Il tenore in amine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0.05%. Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalità indicate nella sezione 7 dell'allegato IV».

*Nota all'allegato IIIa:*

— Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, n. 34, vedi note all'allegato I.

**04G0204**

# DECRETI PRESIDENZIALI



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2004.

**Assegnazione alle regioni Liguria ed Emilia-Romagna delle risorse, ex art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Liguria nei mesi di maggio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, termine prorogato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344, del 19 marzo 2004 che, nel contesto degli interventi volti a consentire il superamento del predetto stato di emergenza, stabilisce che il Presidente della regione Liguria, avvalendosi, quale soggetto attuatore, del Provveditore alle opere pubbliche della Regione stessa, provvede alla realizzazione di un primo lotto funzionale di opere dirette a migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente Bisagno nella città di Genova, nonché alla razionalizzazione delle reti di sottoservizi con esso interferenti, utilizzando allo scopo, tra l'altro, le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3357, del 14 maggio 2004, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza n. 3357/2004, che prevede che per la realizzazione degli interventi ivi previsti si provvede utilizzando le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il comma 2 della medesima disposizione che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Vista la nota n. 14366 del 21 giugno 2004 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze comunica, anche sulla base delle valutazioni espresse dal competente Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare in merito alla ripartizione oggetto del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota relativa all'anno 2003 del Fondo per interventi straordinari indicato in premessa sono assegnati i seguenti contributi:

*a)* € 10.000.000,00 in favore della Regione Liguria, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004;

*b)* € 5.000.000,00 in favore della Regione Emilia Romagna, per la realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3357 del 14 maggio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 8 luglio 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A07152**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2004.

**Proroga degli stati di emergenza, in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001 e del 6 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 21 dicembre 2001 e 7 febbraio 2003, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 30 giugno 2004, dei sopra citati stati di emergenza;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamati sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento dei summenzionati contesti emergenziali sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le risultanze della seduta del 25 giugno 2004, del Comitato Istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 2787 del 1998;

Vista la nota del 25 giugno 2004 del Commissario delegato - Presidente della Regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 9 luglio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A07282**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2004.

**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3361).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista la nota GAB/2004/3859/B02 del 27 aprile 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, per il superamento dell'emergenza relativa all'inquinamento della laguna di Orbetello, sono messe a disposizione del Commissario delegato ulteriori risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2004, lo stato di emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003, recante «Misure urgenti di carattere straordinario finalizzate alla rimozione della motonave Venus incagliata sulla scogliera di Castiglioncello»;

Vista la nota GAB/2004/4977/B01 del 20 maggio 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti iniziati il 26 settembre 1997;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 3047 del 31 marzo 2000, n. 3124 del 12 aprile 2001 e n. 3138 del 1º giugno 2001, emanate per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti.

Viste le note del 28 febbraio e 3 maggio 2004 del Sub - Commissario per l'emergenza sismica nel territorio della provincia di Rieti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto»;

Vista la nota in data 11 maggio 2004 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio - economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista la nota n. 1330/S del 7 novembre 2003 del sindaco del comune di Cava de' Tirreni;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 13 maggio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e n. 3254 del 29 novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 14 maggio 2004, recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14 settembre 2003»;

Vista la nota n. 44313 in data 4 giugno 2004 della regione Emilia Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3357 del 14 maggio 2004, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;

Vista la nota n. 7865 del 1° giugno 2004 del Commissario delegato - Sindaco del comune di Serravalle Scrivia, concernente la richiesta di modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003;

Visto il decreto n. 841 del 4 dicembre 1993, con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione alla Regione Molise di 7 miliardi di lire per gli interventi urgenti a seguito del nubifragio del 1991;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2917 del 18 gennaio 1999, che ha disposto la revoca di 3 miliardi di lire destinata al dissesto idrogeologico nel comune di Petacciato (CB) a valere sull'assegnazione di 7 miliardi di lire effettuata con il decreto sopra citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2438 del 15 maggio 1996, con il quale il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi diretti fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso nel comune di Petacciato;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997;

Vista la nota n. 1130 in data 6 febbraio 2003, con la quale il Presidente della regione Molise ha chiesto la riassegnazione delle sopra citate risorse finanziarie;

Viste le relazioni trasmesse dal Commissario delegato Presidente della regione Molise con note n. 6101 del 10 luglio 2003, n. 8679 del 24 ottobre 2003 e n. 9578 del 27 novembre 2003, che individuano soluzioni progettuali di interventi finalizzati ad arginare i dissesti idrogeologici che interessano il comune di Petacciato;

Viste le note del 23 dicembre 2003 e del 28 giugno 2004 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004;

Ravvisata la necessità di mantenere in capo al Prefetto di Napoli, Commissario delegato *pro-tempore* la competenza per l'adozione di alcune iniziative relative all'emergenza di cui al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, e ciò al fine di garantire una più rapida ed efficace azione da parte del dott. Catenacci Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 3341/2004, finalizzata al definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota in data 21 giugno 2004 dell'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Viste le note del 13 maggio e 10 giugno 2004 del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2002, n. 3231, recante «Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, n. 3353, recante «Interventi diretti a fronteggiare la situazione determinatasi nel lago Trasimeno in relazione alla presenza di insetti nocivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3352, del 23 aprile 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista la nota del 9 giugno 2004 del Presidente della regione Umbria, con la quale, al fine di superare la criticità della situazione determinatasi nel lago Trasimeno in relazione alla presenza di insetti nocivi, ha segnalato la necessità di utilizzare parte delle risorse finanziarie assegnate per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 novembre 1997 n. 2722, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche del giorno 20 luglio 1997 nei territori dei comuni di Porto Tolle in provincia di Rovigo e di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 30 novembre 1998, n. 2884, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 dicembre 1999 n. 3027, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999 nelle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Basilicata, Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo»;

Considerato che, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Veneto nel corso del 2002, sono stati disposti primi finanziamenti del tutto insufficienti a fronteggiare tali contesti emergenziali;

Vista la nota in data 8 giugno 2004 della regione Veneto, con la quale viene chiesto di poter utilizzare le economie realizzatesi su precedenti finanziamenti disposti da ordinanze di protezione civile, al fine di fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi che nel 2002 hanno colpito il medesimo territorio regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 7 novembre 2003, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003, n. 3262, del 23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze, e ciò al fine di consentire l'espletamento di ulteriori adempimenti connessi al definitivo superamento dell'emergenza, anche con riferimento all'aspetto delle iniziative inerenti alla temporanea permanenza di extracomunitari;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal sindaco di Orbetello - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di 8 milioni di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2003.

2. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal comandante della Capitaneria di porto di Livorno commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a trasferire al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 50.000,00 nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

Art. 2.

1. Per i progetti attinenti alla realizzazione di edifici pubblici, edifici monumentali di pubblico interesse ed opere pubbliche, inerenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Rieti, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, citato in premessa, l'Ente attuatore, al fine dell'approvazione dei relativi progetti, indice apposita conferenza di servizi da convocare entro quindici giorni dal parere positivo formulato dal responsabile del procedimento sulla completezza tecnica del progetto e dei relativi atti.

2. Alla conferenza dei servizi sono invitate tutte le Amministrazioni, gli Enti, pubblici o privati, che debbono esprimere, ai sensi della normativa vigente, il proprio parere sui progetti da approvare.

3. Qualora alla conferenza dei servizi i rappresentanti invitati risultino assenti, o comunque non dotati di ade-

guato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione, integrazione e completamento del progetto. In tale caso la conferenza dei servizi assegna un termine massimo di 60 giorni al progettista per i conseguenti adempimenti progettuali. Alla presentazione del progetto con gli adempimenti progettuali richiesti, la conferenza può deliberare a maggioranza semplice, dietro decisione del presidente della conferenza stessa. Nel caso di motivato dissenso definito sul progetto espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni ambientali, culturali, architettonici e paesaggistici, l'Ente attuatore ha facoltà di richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Ministro competente, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta.

5. I pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, e di cui ai precedenti commi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore, in deroga all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

1. In considerazione del protrarsi delle attività da svolgere da parte del personale dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto, impiegato nelle attività finalizzate al superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, il termine previsto all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

2. In relazione alle difficoltà gestionali partecipate dal Sindaco del comune di Cava de' Tirreni il secondo periodo dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, è soppresso.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e all'art. 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.

4. All'elenco delle deroghe previste all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 14 maggio 2004, il riferimento alla legge regionale 8 settembre 2001 n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8 e 11, è sostituito con la seguente: «legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, e successive modificazioni, articoli 8 e 11».

5. Nelle premesse dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, n. 3357, al terzo considerato le parole «lo stesso» sono sostituite con la parola «il», e la parola «anche» è soppressa.

6. Per l'attuazione delle iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2003, n. 3304, il Sindaco del comune di Serravalle Scrivia - Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un'ulteriore unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.

Art. 4.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere per il superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito dell'evento franoso nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, è riaccreditata al Commissario delegato - Presidente della regione Molise la somma di euro 1.549.602,72. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento della protezione civile è subordinato alla presentazione di un apposito piano degli interventi, previamente predisposto dal Commissario delegato - Presidente della regione Molise, con il quale verranno identificate le tipologie delle opere da realizzare nell'ambito temporale dell'emergenza e i relativi oneri finanziari.

3. Il Commissario delegato - Presidente della regione Molise è altresì autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per realizzare la progettazione degli interventi relativi alla seconda fase e finalizzati a fronteggiare il movimento franoso in località Covatta nel comune di Ripalimosani.

4. L'ANAS S.p.A., nell'ambito della progettazione definitiva dei lavori di ricostruzione del viadotto Ingotte, nel tratto della strada statale n. 647 - Dir./B al km 8,3, procederà alla predetta progettazione, tenendo conto delle progettazioni relative al risanamento ed alla sistemazione del movimento franoso in atto nella località Lama del Gallo nel comune di Ripalimosani, nel rispetto delle procedure vigenti.

Art. 5.

1. Fermi restando i poteri attribuiti al dott. Catenacci - Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3341/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il Prefetto di Napoli, già Commissario delegato ex art. 6 dell'ordinanza n. 2425/1996, provvede al completamento di tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile rela-

tivi ai contenziosi ancora in corso, agli interventi di competenza nonché alla gestione del personale operante presso la struttura commissariale di cui si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza n. 3345/2004.

2. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004, con riferimento alle particolari esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli è autorizzato altresì ad avvalersi di una unità di personale appartenente alla carriera prefettizia.

3. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative loro affidate, ai Prefetti delle province della regione Campania, in qualità di soggetti attuatori e di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, in ragione dei maggiori compiti loro affidati, e all'unità di personale di cui al comma 2, è corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004. Gli oneri relativi al compenso corrisposto al Prefetto di Napoli rimangono a carico delle risorse ancora disponibili presso la contabilità speciale intestata al medesimo Prefetto.

4. Per le specifiche problematiche concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti il numero dei consulenti previsto all'articolo 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, così come integrato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, è elevato di un'ulteriore unità.

Art. 6.

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003 n. 3309 dopo le parole: «può essere assunto» sono aggiunte le parole: «ovvero prorogato».

2. Il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana è autorizzato a prorogare sino e non oltre il 31 dicembre 2004, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di garantire e migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali del Dipartimento della protezione civile è autorizzata l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 - 2005 sottoscritto il 17 maggio 2004.

4. Con riferimento alle esigenze in materia di incendi boschivi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, del decreto legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, possono, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con la normativa vigente in materia, essere rinnovati o prorogati i contratti di diritto privato di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 n. 3352, l'importo di euro 5.988.000,00 è ridotto di euro 988.000,00.

2. Il Presidente della regione Umbria, al fine di risolvere sollecitamente il contesto di grave criticità derivante dalla persistenza dei fenomeni connessi alla presenza di insetti nocivi nel lago Trasimeno e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 n. 3353 è nominato Commissario delegato. Per tale finalità è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 988.000,00, secondo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4.

3. Le risorse di cui al comma 2 saranno trasferite su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Umbria - Commissario delegato secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 si renderanno disponibili secondo le documentate necessità manifestate di volta in volta dal Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. La regione Veneto è autorizzata ad utilizzare le economie pari ad euro 1.150.000,00 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2884 del 1998 e pari ad euro 500.000,00 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2722 del 1997 e n. 3027 del 1999, da destinare agli eventi calamitosi del 2002 per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato d'emergenza.

Art. 9.

1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 citato in premessa, il Ministero dell'interno provvede alla prosecuzione di tutti gli interventi necessari al superamento del medesimo contesto critico, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n. 3242/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare ulteriormente personale con contratto di lavoro temporaneo nel limite

massimo di 400 unità, nonché a disporre per l'allestimento di appositi locali, per l'attivazione e per l'ottimizzazione di collegamenti informatici, nonché per l'adozione di ogni altra iniziativa negoziale necessaria al reperimento di beni e servizi necessari al superamento dell'emergenza.

3. Il Ministero dell'interno può, altresì, autorizzare, ulteriori unità di personale in servizio direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell'emergenza in rassegna allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili *pro-capite*. Il predetto personale è individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno, nel limite massimo di 1070 unità.

4. Agli oneri conseguenti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per l'anno finanziario 2004, così come integrati con le risorse finanziarie previste dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 10.

1. In relazione alle iniziative assunte dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, per le finalità di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare i necessari atti convenzionali, disciplinando termini e modalità per il conseguimento tempestivo dei servizi e delle forniture occorrenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A07161**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2004.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza, derivante dalla grave situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres e nelle prospicienti aree marittime.** (Ordinanza n. 3363).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres (SS) a seguito dell'incendio verificatosi il giorno 1° gennaio 2004;

Considerata la condizione di potenziale rischio in cui versa l'intera struttura portuale di Porto Torres per l'attuale compresenza nel bacino industriale sia di attività chimico-petrolifere che di traffico passeggeri;

Considerata, altresì, la necessità di adottare tutte le indispensabili iniziative per rimuovere la predetta situazione di pericolo in atto nel porto industriale, al fine di garantire in modo adeguato il trasporto di merci e di persone.

Ritenuto imprescindibile ed urgente assicurare la celere prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali di ammodernamento e riqualificazione nei moli, tuttora in atto nel porto civile di Porto Torres, atteso che i tempi delle procedure ordinarie per la realizzazione dei medesimi non sembrano adeguati a fronteggiare la situazione emergenziale che, data l'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2004 con cui è stato espresso formale assenso ai contenuti della presente ordinanza anche in ordine all'aspetto finanziario;

D'intesa con la regione Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Sindaco di Porto Torres è nominato Commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi, ove ritenuto necessario, dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario.

3. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonché la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio situati rispettivamente nel porto civile e nel porto industriale, anche provvedendo, ove ritenuto necessario, ad eventuali demolizioni, nonché all'esecuzione delle opere di escavo necessarie al contenimento dei fondali, anche mediante interventi di dragaggio, per adeguare il fondale al pescaggio delle nuovi navi attese.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato provvede, inoltre, ad accelerare:

nel porto commerciale, il completamento delle opere infrastrutturali di adeguamento per il rifacimento del nuovo molo di ponente e la conseguente riallocazione definitiva delle navi passeggeri ora temporaneamente ospitate nel bacino industriale;

nel porto industriale, la realizzazione di opere di escavo per aumentare la fondale antistante la banchina dell'Asi, al fine di accogliere meglio le navi mercantili in un luogo idoneo e che non rechi intralci all'attuale terminal passeggeri, nonché, in particolare, l'esecuzione sollecita degli escavi all'interno del porto commerciale, nonché la demolizione ed allineamento della banchina cosiddetta «del Faro» per consentire l'attracco delle navi passeggeri in contemporanea utilizzando le banchine degli «Alto fondale», della banchina «Antonio Segni» e della banchina «Dogana».

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla individuazione di un'area ove sistemare, a stoccaggio definitivo, i rifiuti speciali portati in superficie dalle operazioni di escavo del bacino commerciale, provvedendo alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione dei conseguenti e necessari interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni ed avvalendosi, ove necessario delle deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

2. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 49 e 50;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24,nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/36/CEE del 14 giugno 1993;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga;

legge n. 84 del 1994, art. 5.

Art. 5.

1. Alle esigenze relative all'attuazione della presente ordinanza si provvederà nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al capitolo 7841 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2004. Gli oneri derivanti dall'art. 6 sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno definite dal Commissario delegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ai fini del successivo trasferimento su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Sindaco di Porto Torres - Commissario delegato secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie

d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A07283**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2004.

**Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi esteri di provenienza UE.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Gallaher Italia S.r.l. e International Tobacco Agency S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004;

Decreta:

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004 al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA *A)*

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

| | mg nicotina | mg catrame | monossido di carbonio | Euro Kg.conv.le | Conf. | Euro Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCAL FILTER | 0,8 | 10,0 | 10,0 | 120,00 | 20 | 2,40 |
| DUCAL BLUE | 0,5 | 6,0 | 7,0 | 120,00 | 20 | 2,40 |
| MAYFAIR SUPERKINGS | 0,8 | 10,0 | 10,0 | 135,00 | 20 | 2,70 |

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2004*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 199*

**04A07378**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 maggio 2004.

**Scioglimento della società «Cooperativa di Fontanafredda - Società cooperativa a r.l.», in Cinto Euganeo.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001 n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative.

Considerato che la revisione della società «Cooperativa di Fontanafredda - Società Cooperativa a r.l.» si è conclusa con verbale in data 16 settembre 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1965 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Cooperativa di Fontanafredda - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cinto Euganeo (Padova), costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Rinaldo in data 12 novembre 1938, ex registro società n. 1962 tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 561/2488, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 maggio 2004

*Il direttore provinciale:* DRAGO

04A07117

DECRETO 22 giugno 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «La Montana - Soc. coop. a r.l.», in Ruvo del Monte.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies,* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 22 maggio 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa: «La Montana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ruvo del Monte (Potenza), contrada Fonti, costituita per rogito notaio dott. Catello Tribuzio, in data 10 luglio 1981, repertorio n. 2858, codice fiscale n. 00549330764, B.U.S.C. n. 1397/186136.

Potenza, 22 giugno 2004

*Il reggente:* MONTANARELLA

04A07177

DECRETO 22 giugno 2004.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies,* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 22 maggio 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Ricontosciuta la propria competenza;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Soc. coop. La sperimentale a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), via Roma n. 205, costituita per rogito notaio dott. Catello Tribuzio in data 10 gennaio 1979, repertorio n. 1107, B.U.S.C. n. 1180/166091;

2) «L'Atellana Soc. coop. a r.l.», con sede in Atella (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Di Martino in data 27 novembre 1986, repertorio n. 2314, codice fiscale 00933950768, B.U.S.C. n. 2002/227780;

3) «Naturalcarne Soc. coop. a r.l.», con sede in Francavilla in Sinni (Potenza), contrada Bruscata n. 42, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 10 luglio 1996, repertorio n. 35693, codice fiscale 01253500761, B.U.S.C. n. 2963/292546;

4) «Sant'Arcangelo servizi S.Et.S. Soc. coop. di servizi a r.l.», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 26 gennaio 1989, repertorio n. 16652, codice fiscale 01018120764, B.U.S.C. n. 2186/239999;

5) «Artigiani Morelli Soc. coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), via Vittorio Emanuele II n. 110, costituita per rogito notaio dott. Antonio Via in data 11 febbraio 1955, repertorio n. 8155, B.U.S.C. n. 171/51780;

6) «La reduci e combattenti Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 10 dicembre 1952, repertorio n. 16301, B.U.S.C. n. 357/40283;

7) «C.E.V.A. Coop. edilizia Valle d'Agri Soc. coop. a r.l.», con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 7 febbraio 1954, repertorio n. 1682, B.U.S.C. n. 229/45818;

8) «Cooperativa Castoro Soc. coop. a r.l.», con sede in Pignola (Potenza), via Fratelli Perito n. 7, costituita per rogito notaio dott.ssa Incoronata Coviello in data 13 gennaio 1997, repertorio n. 13376, codice fiscale 01285700769, B.U.S.C. n. 2966/292549;

9) «Pro.Form. Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Filiano (Potenza), via Del Cardo n. 5, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 24 gennaio 2000, repertorio n. 36264, codice fiscale 01439010768, B.U.S.C. n. 2988/293101;

10) «Garaguso Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Brienza (Potenza), via Umberto I, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 5 luglio 2001, repertorio n. 2567, codice fiscale 01478820762, B.U.S.C. n. 3093/305473;

11) «Democrazia cristiana Soc. coop. a r.l.», con sede in Marsiconuovo (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Marotta in data 18 maggio 1945, repertorio n. 4852, B.U.S.C. n. 406/1902;

12) «Mutualistica pignolese Soc. coop. a r.l.», con sede in Pignola (Potenza), via Tetrarca n. 22, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 11 maggio 1945, repertorio n. 469, B.U.S.C. n. 409/2647;

13) «Cooperativa agricola zootecnica la corletana Soc. coop. a r.l.», con sede in Corleto Perticara (Potenza), piazza Municipio, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 11 febbraio 1976, repertorio n. 31471, codice fiscale 00287020762, B.U.S.C. n. 993/149668;

14) «Co.Ge.Ser. Soc. coop. a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), frazione di Villa D'Agri, via Aldo Moro n. 36, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 2 dicembre 1992, repertorio n. 5529, codice fiscale 01124210764, B.U.S.C. n. 2553/262059;

15) «Mediterranea consorzio interregionale Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Atella (Potenza), via G. Fortunato n. 178, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 18 dicembre 1999, repertorio n. 35991, codice fiscale 01434420764, B.U.S.C. n. 2980/293093;

16) «Telemedical service Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Potenza, contrada Cerreta n. 7/C, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 24 aprile 1996, repertorio n. 23577, codice fiscale 01230560763, B.U.S.C. n. 2695/279280;

17) «Eco Service Soc. coop. a r.l.», con sede in Paterno (Potenza), via Oscuriello n. 6, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 6 maggio 1995, repertorio n. 19706, codice fiscale 01208560761, B.U.S.C. n. 2683/273122;

18) «C.A.R.E.A.M. Consorzio artigiani edili ed affini del melandro Soc. coop. a r.l.», con sede in Picerno (Potenza), via G. Albini n. 8, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 30 novembre 1983, repertorio n. 10621/3198, codice fiscale 00797550761, B.U.S.C. n. 1636/202723;

19) «Basilicata 80 Soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada Gaudo INA Casa Pal. A, costituita per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti in data 19 novembre 1982, repertorio n. 69261, codice fiscale 00722110764, B.U.S.C. n. 1516/195138;

20) «Agricor Soc. coop. a r.l.», con sede in Corleto Perticara (Potenza), via Boldoni n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Lezza Oliviero in data 1º aprile 1981, repertorio n. 1250, codice fiscale 00542630769, B.U.S.C. n. 1388/185882;

21) «25 Ottobre Soc. coop. a r.l.», con sede in Pietrapertosa (Potenza), via Garibaldi n. 20, costituita per rogito notaio dott. Michele Arcangelo Casino in data 25 ottobre 1985, repertorio n. 24644, codice fiscale 00883330763, B.U.S.C. n. 1876/217991;

22) «Giustino Fortunato Soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituito per rogito notaio dott. Gaetano D'Alfonso in data 18 luglio 1949, repertorio n. 2696, B.U.S.C. n. 477/26844;

23) «Cooperativa culturale Croses Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, corso Garibaldi n. 2, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 9 ottobre 1976, repertorio n. 1404, codice fiscale 00207370768, B.U.S.C. n. 1005/150373.

Potenza, 22 giugno 2004

*Il reggente:* MONTANARELLA

**04A07178**

DECRETO 24 giugno 2004.

**Scioglimento della società «Cooperativa fra lavoratori edili Porteghetto a r.l.», in Padova.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Considerato che la revisione della società «Cooperativa fra lavoratori edili Porteghetto a r.l.» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 8 ottobre 2002 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1965 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 1° ottobre 2003, così;

Decreta:

La società «Cooperativa fra lavoratori edili Porteghetto a r.l.» con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. De Julio Giovanni in data 8 marzo 1960, repertorio n. 36902, ex registro società n. 4807, tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 307/68777, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

*Il direttore provinciale:* DRAGO

**04A07113**

DECRETO 24 giugno 2004.

**Scioglimento della società «Cooperativa Spaccio del Popolo a r.l.», in Piove di Sacco.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Considerato che la revisione della società «Cooperativa Spaccio del Popolo a r.l.» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 11 maggio 2002 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-

*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1977 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 23 gennaio 2003, così;

Decreta:

La «Cooperativa Spaccio del Popolo a r.l.» con sede in Piove di Sacco, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Aldo in data 22 settembre 1945, repertorio n. 1981, ex registro imprese n. 2279 tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 618/4064, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

*Il direttore provinciale:* DRAGO

**04A07114**

---

DECRETO 24 giugno 2004.

**Scioglimento della società «Cooperativa fra braccianti e sterratori di S. Margherita di Codevigo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Codevigo.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Considerato che la revisione della «Cooperativa fra braccianti e sterratori di S. Margherita di Codevigo - Società cooperativa a responsabilità limitata» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 2 settembre 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1991 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La «Cooperativa fra braccianti e sterratori di S. Margherita di Codevigo - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Codevigo (Padova), costituita

per rogito notaio dott. De Julio Giovanni in data 10 febbraio 1960, repertorio n. 36136, registro imprese n. 00319190286 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione n. 298/67489, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

*Il direttore provinciale:* DRAGO

**04A07115**

---

DECRETO 24 giugno 2004.

**Scioglimento della società «Cooperativa di costruzioni edilizie Casa Mia a r.l.», in Padova.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001 n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative.

Considerato che la revisione della «Cooperativa di costruzioni edilizie Casa Mia a r.l.», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 28 ottobre 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge 59/92, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1983 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La «Cooperativa di costruzioni edilizie Casa Mia a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Nalin Antonio in data 23 febbraio 1948, repertorio n. 14968, ex registro società n. 2899 tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 660/17028, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 59/92, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

*Il direttore provinciale:* DRAGO

**04A07116**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 luglio 2004.

**Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, di cui alla Misura 2.1.a. Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 2, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il Complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal Comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla prima modalità operativa della suddetta Misura 2, denominata PIA Innovazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 946130 del 28 aprile 2004 del Ministero delle attività produttive con la quale sono state fissate le modalità applicative per tale specifica misura denominata PIA Innovazione e che rinvia, per l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per il bando e per la fissazione dei termini di presentazione delle relative domande, ad uno specifico decreto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto 10 maggio 2004 che ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Misura 2.1.a. Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (18 maggio 2004) e fino al 19 luglio 2004;

Ritenuto opportuno aderire alle numerose richieste di proroga per la scadenza dei termini di presentazione delle domande, in considerazione anche della complessità del processo di stesura dei progetti PIA Innovazione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Misura 2.1.a. Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», è prorogato al 30 luglio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

*Il Ministro:* MARZANO

**04A07377**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 5 luglio 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficile* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 25 e 28 giugno 2004 per trasferimento in nuova sede.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 25 e 28 giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 luglio 2004

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A07176**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Abilitazione della società Tecno Piemonte S.r.l., in Romagnano Sesia, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 326/A.A.G.G. del 25 giugno 2004, la società Tecno Piemonte S.r.l., con sede in Romagnano Sesia (Novara), via Martiri n. 184, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa i prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione, ispezione e prova: cementi (EN 197-1:2000).

L'abilitazione decorre dal 28 aprile 2004 ed ha validità di sette anni.

**04A07180**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advocate spot-on soluzione per cani e gatti».

*Estratto provvedimento n. 123 del 30 giugno 2004*

Specialità medicinale: ADVOCATE SPOT-ON soluzione per cani e gatti.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Bayer HealthCare AG, Leverkusen - Germania.

Rappresentante in Italia: Bayer S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/03/039/001 - soluzione spot-on 3 pipette per gatti piccoli - A.I.C. n. 103522013;

EU/2/03/039/002 - soluzione spot-on 6 pipette per gatti piccoli - A.I.C. n. 103522025;

EU/2/03/039/003 - soluzione spot-on 3 pipette per gatti grandi - A.I.C. n. 103522037;

EU/2/03/039/004 - soluzione spot-on 6 pipette per gatti grandi - A.I.C. n. 103522049;

EU/2/03/039/005 - soluzione spot-on 3 pipette per cani piccoli - A.I.C. n. 103522052;

EU/2/03/039/006 - soluzione spot-on 6 pipette per cani piccoli - A.I.C. n. 103522064;

EU/2/03/039/007 - soluzione spot-on 3 pipette per cani medi - A.I.C. n. 103522076;

EU/2/03/039/008 - soluzione spot-on 6 pipette per cani medi - A.I.C. n. 103522088;

EU/2/03/039/009 - soluzione spot-on 3 pipette per cani grandi - A.I.C. n. 103522090;

EU/2/03/039/010 - soluzione spot-on 6 pipelle per cani grandi - A.I.C. n. 103522102;

EU/2/03/039/011 - soluzione spot-on 3 pipette per cani extra large - A.I.C. n. 103522114;

EU/2/03/039/012 - soluzione spot-on 6 pipette per cani extra large - A.I.C. n. 103522126;

EU/2/03/039/013 - soluzione spot-on 4 pipette per gatti piccoli - A.I.C. n. 103522138;

EU/2/03/039/014 - soluzione spot-on 4 pipette per gatti grandi - A.I.C. n. 103522140;

EU2 03/039/015 - soluzione spot-on 4 pipette per cani piccoli - A.I.C. n. 103522153;

EU/2/03/039/016 - soluzione spot-on 4 pipette per cani medi - A.I.C. n. 103522165;

EU/2/03/039/017 - soluzione spot-on 4 pipette per cani grandi - A.I.C. n. 103522177;

EU/2/03/039/018 - soluzione spot-on 4 pipette per cani extra large - A.I.C. n. 103522189.

Indicazioni: trattamento e prevenzione delle infestazioni parassitarie miste nei gatti e nei cani.

Specie destinazione: gatti e cani.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 2 aprile 2003 n. C (2003) 1204 e decisione CE del 4 giugno 2003 n. C (2003) 1845, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A07137**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis BB per gatti»

*Estratto provvedimento n. 124 del 30 giugno 2004*

Specialità medicinale: NOBILIS BB per gatti.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxemeer - Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l, via Walter Tobagi 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni autorizzate: EU/2/034/001 - sospensione nasale polvere 1 dose 5 flaconcini + 5 flaconcini solvente n. A.I.C. 103286011.

Indicazioni: vaccino vivo contro la patologia del tratto respiratorio superiore dei gatti causata da Bordetella bronchiseptica.

Specie destinazione: gatti.

Controindicazioni: non utilizzare in femmine gravide o in lattazione.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile.

Periodo di validità: 2 anni.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 10 settembre 2002 n. C(2002)3379, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A07138**

**Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Ecomectin Pour-on bovini», antiparassitario per uso esterno per bovini.**

*Estratto decreto n. 81 del 18 giugno 2004*
*procedura di mutuo riconoscimento n. IR/V/0108/001/W005*

Specialità medicinale per uso veterinario ECOMECTIN POUR-ON BOVINI antiparassitario per uso esterno per bovini.

Titolare A.I.C.: ECO Animal Health Ltd, 78 Coombe Road - New Malden - Surrey KT3 4QS - Regno Unito, rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: officina Divasa-Farmavic S.A. Ctra Sant Hipolit Km 71, b - 08503 Gurb-Vic - Barcellona (Spagna) e officina Battle, Hayward & Brower - Crofton Drive, Allenby Road Industrial Estate, Lincoln LN3 4NP - Regno Unito.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103586018;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103586020;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103586032.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 0,5% p/v;

eccipienti: così come indicato nella documentazione farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei nematodi gastrointestinali, polmonari, dell'ipodermosi, della rogna corioptica e sarcoptica, dei pidocchi succhiatori e pungitori delle vacche da carne e delle vacche da latte non in lattazione.

Tempi di sospensione: tessuti edibili: trentuno giorni.

Non usare in vacche da latte in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non usare in vacche da latte non in lattazione, comprese le giovenche gravide, nei sessanta giorni precedenti la probabile data del parto.

Validità: 36 mesi.

Dopo l'apertura della confezione: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto ha efficacia immediata.

**04A07139**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401166/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **318,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 0,85 | | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 7 1 7 *

€ 0,77